

N. 01092/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02497/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2015, proposto dalla Società Gala S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rino Caiazzo, Davide Perrotta, Benedetta Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso l'avv. Davide Perrotta in Roma, Via di S. Costanza, 39;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

nei confronti di

Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 34041/14 recante il diniego di revisione prezzi in relazione alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che appare di problematica applicazione nella specie l'istituto, invocato dalla società ricorrente, della revisione dei prezzi di cui all'art. 115 C.C.P. sia perché non sussistono allo stato, nello specifico settore dell'energia elettrica, rilevazioni o parametri di riferimento di fonte pubblicistica utilizzabili a tale scopo, sia, ancor più, in quanto le domande articolate non mirano in realtà ad ottenere l'applicazione della clausola revisionale - comunque predisposta da CONSIP ed allegata alla Convenzione (art. 8, comma 9, Capitolato Tecnico) – bensì una sua modifica più o meno radicale e non predeterminata, tale da incidere profondamente sulla stessa struttura basilare del criterio di determinazione del prezzo dell'energia di cui alla Convenzione quadro CONSIP già stipulata (CPI, *Consip Power Index*, fortemente influenzato dall'indice *Brent* relativo al petrolio);

RITENUTO che una simile modifica del criterio per la determinazione del prezzo fissato dalla Convenzione quadro ed applicabile alle future forniture alle pp.AA. sembra esulare dal potere di questo Giudice;

RITENUTO altresì che un ipotetico intervento “ex post” sul criterio di determinazione/revisione del prezzo convenzionale pone seri problemi di compatibilità con i principi della “par condicio” delle imprese, della trasparenza e della pubblicità presidiati dalla stessa gara comunitaria già svoltasi (suddivisa in n.

10 lotti) per la fornitura dell'energia elettrica alle pp.AA., avendo le diverse imprese partecipanti formulato le rispettive offerte proprio basandosi sul CPI (clausola centrale del bando), che oggi GALA S.p.a. pretende di modificare sulla base di una mera rinegoziazione privata con la parte pubblica;

RITENUTO che le censure introdotte, ove provate in fatto, potrebbero assumere rilievo, in astratto, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., ai fini dell'esperimento del rimedio risolutorio per "eccessiva onerosità sopravvenuta", la cui cognizione esula però dall'ambito di questa giurisdizione;

RITENUTO, pertanto, che ad una prima ed inevitabilmente sommaria delibazione, il ricorso non sembra munito del necessario "fumus boni juris" e non può perciò accogliersi l'istanza cautelare proposta;

RITENUTO che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

Respinge l'istanza cautelare proposta.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)